



**DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA**

# **AEROPORTO DI MILANO-BRESSO “FRANCO BORDONI BISLERI”**



## **REGOLAMENTO DI SCALO**

**EDIZIONE N.2 DEL 1 LUGLIO 2016**

**REVISIONE N.4 DEL 27 FEBBRAIO 2021**



## SOMMARIO

### **1 PREMESSA**

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
1.2 SCOPO E CONTENUTO .....	4
1.3 ELABORAZIONE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE .....	4
1.4 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ .....	4
1.5 SANZIONI .....	4
1.6 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI .....	5

### **2 SOGGETTI OPERANTI E COMPETENZE**

2.1 GENERALITÀ .....	7
2.2 SERVIZI AEROPORTUALI E COMPETENZE .....	7
2.3 AUTORITÀ DI POLIZIA .....	11

### **3 CARATTERISTICHE DELL'AEROPORTO E OPERATIVITÀ**

3.1 DATI AMMINISTRATIVI DELL'AEROPORTO .....	12
3.2 CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE .....	12
3.3 OPERATIVITÀ .....	12
3.4 OPERAZIONI DI VOLO .....	15

### **4 SECURITY E SAFETY**

4.1 SECURITY .....	17
4.2 SAFETY .....	19

### **5 ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE AERONAUTICHE**

ALLEGATO 1 - "Linee guida per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza operativa delle infrastrutture di volo"

ALLEGATO 2 - "Linee guida per la gestione delle emergenze aeronautiche"

ALLEGATO 3 - "NOTIFICA DI VOLO"

ALLEGATO 4 - "Planimetria Aeroporto"

ALLEGATO 5 - "Elenco Concessionari Aree Aeroportuali"

## 1 - PREMESSA

### 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” e successivi revisioni e aggiornamenti;
- Legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e successive revisioni e aggiornamenti;
- D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 - Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
- D.L. 08 settembre 2004, n. 237 “Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile” convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2004, n. 265.
- Regolamento ENAC “Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti”, Edizione 2 del 21ottobre 2003 e successivi emendamenti;
- Regolamento (CE) n. 923/2012 del 26 settembre 2012 SERA Standardised European Rules of the Air, concernenti servizi e procedure della navigazione aerea che siano applicabili al traffico aereo generale;
- Regolamento RAIT "Regole dell'Aria Italia" - Edizione 3, Emendamento 1 del 17 novembre 2017
- Decreto 30 giugno 2011 “Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili”.
- Decreto 6 agosto 2014 “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici” e successivi aggiornamenti;
- Regolamento ENAC “Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici”, Edizione 1 del 2 febbraio 2011;
- Regolamento ENAC “Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale” Edizione 1 - Emendamento 2 del 20 dicembre 2017;
- Circolare ENAC EAL-24 “Concessioni e sub-concessioni di beni aeroportuali”, del 22 marzo 2018;
- Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005 “Regolamento di Scalo per gli aeroporti”;
- Circolare ENAC APT-18A del 30 gennaio 2008 “Piano di emergenza aeroportuale – incidente aereo”;
- Circolare ENAC SEC-06 del 15 maggio 2013 “Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate”;
- Disposizione DG ENAC N. 32 del 17 luglio 2019 in merito a “Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate”;
- Nota Informativa - NI-2014-003 del 25 giugno 2014 “Effettuazione di servizi aerotaxi su aeroporti di aviazione generale”;
- Nota ENAC Direzione Centrale Regolazione Aerea prot. 57643 del 21 maggio 2019 “Presidio antincendio sugli Aeroporti di aviazione generale”.
- AIP ITALIA - AD 2 LIMB.



## **1.2 SCOPO E CONTENUTO**

Il presente Regolamento di Scalo, redatto dall'ENAC, in conformità alla normativa nazionale ed internazionale vigente, contiene la raccolta delle regole generali e delle procedure che disciplinano le attività aeronautiche, l'utilizzo delle infrastrutture e degli impianti dell'aeroporto “Franco Bordoni Bisleri” di Milano - Bresso.

Tutti i soggetti pubblici e privati che operano in ambito aeroportuale sono obbligati a garantire l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e la formazione del proprio personale sulla esigenza del rispetto delle regole stabilite e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.

Il Regolamento di Scalo, in quanto strumento di raccolta di norme e procedure aeroportuali, non contiene riferimenti a tariffe di servizi fornite, a qualsiasi titolo, sullo scalo.

## **1.3 ELABORAZIONE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE**

Soggetto responsabile dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della distribuzione del presente Regolamento di Scalo è:

### **ENAC Direzione Aeroportuale Lombardia**

Aeroporto di Milano Linate

20090 – Segrate (MI)

telefono: 02 74852952 - e-mail: [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it); [lombardia.apt@enac.gov.it](mailto:lombardia.apt@enac.gov.it)

Le revisioni e gli aggiornamenti alla presente edizione saranno segnalati all'interno del documento da una barra laterale. L'esigenza di modifiche e aggiornamenti da parte degli operatori aeroportuali deve essere segnalata con richiesta motivata all'ENAC.

Il Regolamento di Scalo viene diffuso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata e pubblicato sul sito web istituzionale di ENAC.

Ciascun operatore aeroportuale è tenuto a notificare all'ENAC il nominativo di un proprio referente e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inoltrate notifiche di revisioni e aggiornamenti.

## **1.4 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ**

La presente Revisione 4 del Regolamento di Scalo entra in vigore a far data dal **15 marzo 2021**.

## **1.5 SANZIONI**

L'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento di Scalo, è sanzionabile a norma dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

**1.6 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI**

<b>18/36</b>	Denominazione della pista di volo secondo la direzione magnetica
<b>AD</b>	Sezione dell’AIP ITALIA relativa ai dati ed informazioni sugli Aerodromi
<b>Aeroporto</b>	Area definita, sulla terra o sull’acqua, comprendente tutti gli edifici, impianti e installazioni, destinata a essere, completamente o parzialmente, impiegata per la partenza, l’arrivo e il movimento al suolo, degli aeromobili.
<b>AIP ITALIA</b>	Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical information publication)
<b>AIS</b>	Servizio Informazioni Aeronautiche (Aeronautical Information Service)
<b>Aiuti visivi</b>	Indicatori e dispositivi di segnalazione, segnaletica orizzontale, luci, segnaletica verticale e marker o combinazioni di essi.
<b>Area di manovra</b>	Parte dell’aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l’atterraggio e i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.
<b>Area di movimento</b>	Parte dell’aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l’area di manovra e i piazzali di sosta.
<b>Area Lato Città (Land Side)</b>	Area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L’accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti.
<b>Area Lato Volo (Air Side)</b>	Area dell’aeroporto il cui accesso è controllato, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e la prevenzione di atti d’interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile.
<b>Area regolamentata</b>	Zona aeroportuale soggetta a una disciplina per l’ingresso e lo stazionamento delle persone, appositamente regolamentata.
<b>ARP</b>	Coordinate di riferimento dell’aeroporto (Aerodrome Reference Point)
<b>ATS</b>	Servizi del Traffico Aereo (Air Traffic Service) servizi erogati al traffico aereo da un fornitore di servizi di navigazione aerea o ANSP (air navigation service provider) per la sicurezza e la regolarità del traffico aereo.
<b>ATZ</b>	Aerodrome Traffic Zone - Zona di traffico di aeroporto: spazio aereo di dimensioni definite istituito intorno ad un aeroporto per la protezione del traffico di aerodromo, cioè quello in decollo, atterraggio e in volo nel circuito di traffico aeroportuale.
<b>AVGAS</b>	Benzina Avio (AViation GASoline)
<b>COA</b>	Certificato di Operatore Aereo
<b>DA</b>	Direzione Aeroportuale dell’ENAC
<b>Emergenza</b>	Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile e i suoi occupanti.
<b>ENAC</b>	Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
<b>ENAV</b>	Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo
<b>EPAC</b>	Entrate Proprie dell’Aviazione Civile (diritti aeroportuali)
<b>Incidente</b>	Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile e i suoi occupanti.
<b>GEN</b>	Sezione dell’AIP ITALIA relativa ad informazioni di carattere generale



## Aeroporto di Milano Bresso "Franco Bordoni Bisleri"

### REGOLAMENTO DI SCALO

Edizione n.2 del 1 luglio 2016  
Rev. 4 del 27 febbraio 2021

Pagina 6 di 24

<b>GMT</b>	Greenwich Mean Time - Orario di riferimento aeronautico
<b>H24</b>	Operazioni condotte continuativamente di giorno e di notte
<b>HEMS</b>	Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (Helicopter Emergency Medical Service)
<b>Legittimo motivo</b>	Per "motivo legittimo" riferito a persone deve intendersi viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione, visite guidate. Per "motivo legittimo" riferito a veicoli deve intendersi il trasporto di persone, articoli, oggetti, per viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.
<b>LIMB</b>	Indicatore di località ICAO per l'Aeroporto di Bresso
<b>LT</b>	Local Time - Ora locale
<b>NOTAM</b>	Avvisi ai naviganti (NOTice To Air Men)
<b>Operatore aeroportuale</b>	Persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.
<b>Ostacoli</b>	Tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che sono situati su di un'area destinata al movimento in superficie degli aeromobili o che si estendono al di sopra di (forano) una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo.
<b>Pista</b>	Area rettangolare definita, su di un aeroporto terrestre, predisposta per l'atterraggio ed il decollo di aeromobili.
<b>Piazzale</b>	Area definita su di un aeroporto terrestre, destinata allo stazionamento degli aeromobili per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, il carico o lo scarico delle merci, il rifornimento, il parcheggio o la manutenzione.
<b>RWY</b>	Pista di volo (runway)
<b>SIWL</b>	Peso ammissibile per singola ruota (Single Isolated Wheel Load)
<b>Strada perimetrale</b>	Strada di servizio adiacente alla recinzione aeroportuale.
<b>T/B/T</b>	Terra/Bordo/Terra
<b>TWL</b>	Crepuscolo Civile (Civil Twilight)
<b>Veicoli e mezzi speciali</b>	Autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d'uso non rientrano nelle tipologie dei veicoli per le quali è prevista l'omologazione ai sensi del Codice della Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli, macchine operatrici in genere.
<b>VDS</b>	Volo da Diporto Sportivo
<b>Via di rullaggio</b>	Un percorso definito destinato al rullaggio degli aeromobili avente lo scopo di collegare differenti aree dell'aeroporto su terra, che include
<b>VFR</b>	Regole del volo a vista (Visual Flight Rules)



## 2 - SOGGETTI OPERANTI E COMPETENZE

### 2.1 GENERALITÀ

L'Aeroporto “Franco Boldoni Bisleri” di Milano-Bresso insiste su terreno del Demanio Aeronautico Civile ed opera sotto la giurisdizione dell'ENAC Direzione Aeroportuale Lombardia, secondo le previsioni del Codice della Navigazione, dei Regolamenti, normative e circolari ENAC.

Tutti i soggetti che svolgono attività nello scalo ed occupano spazi e/o manufatti demaniali devono essere titolari di concessione rilasciata da ENAC.

È fatto divieto di subconcedere i beni o le aree demaniali avute in affidamento.

Le infrastrutture e gli impianti aeroportuali dovranno essere usati in modo proprio, esclusivamente per gli scopi cui sono destinati, tenendo conto delle relative specificità e rischi e delle limitazioni derivanti dal fatto di operare in area aeroportuale, senza provocare incidenti o danneggiamenti di qualunque genere.

Tutti i soggetti che operano in ambito aeroportuale sono direttamente responsabili per i danni arrecati a persone o cose in conseguenza di fatti ed omissioni connessi alla propria attività.

### 2.2 SERVIZI AEROPORTUALI E COMPETENZE

I servizi di esercizio aeroportuale e di supporto alle operazioni di volo sono assegnati dall'ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia – in concessione con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Regolamento ENAC “Affidamento Aeroporti Demaniali per l'Aviazione Generale” Edizione 1 – Emendamento 2 – del 20 dicembre 2017 e della Circolare ENAC EAL-24 “Concessioni e sub-concessioni di beni aeroportuali”, del 22 marzo 2018.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di assegnazione in concessione gli stessi servizi potranno essere affidati in via temporanea a soggetti individuati nell'ambito dei concessionari delle aree aeroportuali, previa disponibilità degli stessi concessionari e con criteri di rotazione.

Ogni soggetto a cui è stato affidato un servizio, in concessione o assegnato con il presente Regolamento, è tenuto ad elaborare delle idonee procedure operative finalizzate ad un corretto ed efficace espletamento del servizio e a curare la formazione del proprio personale in relazione alle competenze assegnate.

Nell'ALLEGATO 5 al presente Regolamento è riportato l'elenco dei concessionari delle aree aeroportuali.

### 2.2.1 Servizio di monitoraggio delle condizioni di sicurezza operativa delle infrastrutture di volo

Al fine di garantire l'operatività aeroportuale in condizioni di sicurezza è necessario assicurare un monitoraggio costante delle infrastrutture dedicate alle operazioni di volo per:

- identificare eventuali pericoli inerenti la sicurezza delle operazioni degli aeromobili e mezzi in area di movimento;
- mettere in atto le conseguenti azioni al fine di mitigare il rischio immediato;
- consentire all'ENAC, in qualità di gestore aeroportuale, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Tale attività è assicurata, negli ambiti di specifica competenza dai seguenti concessionari:

- **AREU LOMBARDIA: esclusivamente per la piazzola HEMS e le relative aeree asservite;**
- **al concessionario del servizio di primo soccorso e lotta antincendio per la restante parte del sedime aeroportuale.**

Nel documento “Linee guida per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza operativa delle infrastrutture di volo” - ALLEGATO 1 al presente Regolamento - sono delineate istruzioni e raccomandazioni finalizzate a consentire al soggetto incaricato di elaborare idonee procedure volte ad assicurare il servizio aeroportuale assegnato.

### 2.2.2 Servizio ATS

L'aeroporto di Milano-Bresso e la sua ATZ ricadono in uno spazio aereo di classe G, di conseguenza non è previsto alcun servizio ATS

Ai fini della separazione in aria e al suolo la responsabilità è sempre del Pilota ai comandi.

Per finalità aeroscolastiche e a supporto del servizio di primo intervento e lotta antincendio, è assegnata una frequenza radio VHF 122.005 Mhz (servizio di “BIGA”) all'AERO CLUB MILANO.

L'eventuale mancanza del presidio radio di BIGA non costituisce impedimento allo svolgimento del traffico medesimo.

### 2.2.3 Servizio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

In accordo con il Regolamento ENAC N. 9/DG 2/2/2011 “Disciplina Generale della Protezione Antincendio per gli Aeroporti di Aviazione Generale e Aviosuperfici” sull'aeroporto di Milano - Bresso è stabilito un *presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio* costituito da dotazioni di mezzi, agenti estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché da un organico

minimo conformi a quanto previsto nella regolamentazione emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Per le sole operazioni con elicotteri presso l'Area di avvicinamento finale e decollo (Final Approach and Take-Off - FATO) e negli spazi destinati alla sosta e ricovero degli stessi, situati ad ovest della pista 36/18 e destinati ad uso esclusivo dell'elisoccorso (HEMS), il servizio anticendio è prestato dal soggetto concessionario delle relative aree e beni aeroportuali, negli orari di servizio stabiliti dal concessionario stesso.

Sull'aeroporto di Milano - Bresso si identificano quindi due distinti ambiti d'intervento a cui corrispondono due soggetti prestatori del servizio di primo soccorso e lotta antincendio:

- **AREU LOMBARDIA: esclusivamente per la piazzola HEMS**
- **al concessionario del servizio di presidio di primo soccorso e lotta antincendio per la restante parte del sedime aeroportuale.**

Nel documento “Linee guida per la gestione delle emergenze aeronautiche” - ALLEGATO 2 al presente Regolamento - sono delineate istruzioni e raccomandazioni finalizzate a consentire al soggetto prestatore del servizio di elaborare idonee procedure volte a predisporre le necessarie dotazioni in termini di personale, mezzi, agenti estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché la redazione di specifiche procedure operative di intervento (PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO) che saranno oggetto di relativa certificazione da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il servizio di primo intervento e lotta antincendio è assicurato con almeno 15 minuti di anticipo e nei 15 minuti successivi all'effettivo orario di servizio aeroportuale.

Ogni soggetto, venuto a conoscenza di incidenti ed inconvenienti gravi occorsi all'interno del sedime aeroportuale è tenuto a darne immediata comunicazione all'ENAC e all'ANSV, ai sensi del Decreto Legislativo 213/2006.

#### **2.2.4 Servizio di rifornimento carburante**

Sull'aeroporto di Milano-Bresso è presente un servizio di rifornimento, con carburante AVGAS 100L e JET A1, assicurato dal concessionario individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente per tutti gli aeromobili che ne fanno richiesta.

I prezzi di vendita del carburante saranno preventivamente comunicati agli utenti e all'ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia - così come dovranno essere tempestivamente comunicate all'ENAC eventuali informazioni in merito all'indisponibilità dello stesso.

### **2.2.5 Servizio di sfalcio erba**

Il servizio di sfalcio erba, la potatura degli alberi e la cura del verde nel sedime aeroportuale è assicurato dal concessionario individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, che vi provvede coordinandosi con il personale in servizio di primo soccorso e lotta antincendio sul sedime aeroportuale, soggetto incaricato delle competenze di cui al precedente punto 2.2.1 “Monitoraggio delle condizioni di sicurezza operativa delle infrastrutture di volo”.

Durante le operazioni di sfalcio che interessino l’area di movimento è prescritta l’emanazione di apposito NOTAM.

### **2.2.6 Servizio di ristorazione/bar**

Il servizio è assicurato, negli orari di apertura dello scalo di cui al successivo punto 3.3.2, dal concessionario individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, a tutto il personale degli operatori aeronautici presenti sullo scalo e agli equipaggi e passeggeri in transito.

Eventuali utilizzi dell’area ristorante/bar per esigenze diverse da quella oggetto dell’affidamento in concessione e in orari differenti, saranno autorizzate della Direzione Aeroportuale Lombardia a seguito di motivata richiesta del concessionario.

### **2.2.7 Aree di uso comune**

Le seguenti aree non assegnate in uso esclusivo ad un singolo soggetto aeroportuale sono da considerarsi di uso comune:

- 1) Servizi igienici situati nell’angolo nord-ovest dell’Hangar 6;
- 2) Servizi igienici situati sul lato sud dell’Hangar 6.

Tutti i concessionari provvederanno, attraverso una rotazione delle attività, alla cura e alla pulizia delle stesse.



### **2.3 ENTI DI STATO E AUTORITÀ DI POLIZIA**

Nell'aeroporto di Milano-Bresso non sono presenti uffici degli organi di Polizia o Doganali.

Il sedime aeroportuale ricade sotto la competenza dei seguenti uffici:

#### **✈ Polizia di Stato - Commissariato Cinisello Balsamo**

Via Francesco Cilea, 30, 20092 Cinisello Balsamo MI  
Telefono:02 660 8181

#### **✈ Carabinieri - Comando Stazione Bresso**

Via 25 Aprile, 47 - 20091 Bresso (Mi)  
Telefono: 02 6108951

#### **✈ Polizia Municipale - Comando Polizia Locale Bresso**

Via Lurani, 12 Bresso (Mi)  
02 61455400-419

#### **✈ Guardia di Finanza - Comando Compagnia Paderno Dugnano**

Via Giancarlo Puecher, 27, 20037 Paderno Dugnano MI  
Telefono:02 99045585

#### **✈ Dogana - Ufficio delle Dogane di Milano 2**

Via Valtellina, 1 - 20159 Milano  
Telefono: 02 69501

### 3 - CARATTERISTICHE DELL'AEROPORTO ED OPERATIVITÀ

#### 3.1 DATI AMMINISTRATIVI DELL'AEROPORTO

Indicatore di località (ICAO)	LIMB
Coordinate (ARP)	45°32'29"N – 009°12'08"E
Elevazione (ARP)	147,52 m - 484 ft
Classificazione spazio aereo	G
Regione Informazioni Volo	Milano FIR

#### 3.2 CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Le caratteristiche fisiche e tecniche delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi dell'aeroporto sono dettagliate su AIP AD 2 LIMB 1.

#### 3.3 OPERATIVITÀ

##### 3.3.1 Tipo di traffico consentito

L'aeroporto di Milano - Bresso è aperto al traffico comunitario civile di Aviazione generale, con attività di varia natura e che soddisfano diverse esigenze: dai voli privati ai voli effettuati a fronte di remunerazione (es. scuola, lavoro aereo, aerotaxi, ecc.).

Sono escluse da tale contesto tutte le attività riferibili al trasporto commerciale, schedulato o charter, o comunque interessato da vendita di biglietti a passeggeri.

Le operazioni di volo sono effettuate sotto la responsabilità dei piloti e degli operatori che utilizzano l'aeroporto nel rispetto delle norme e delle procedure pertinenti all'esercizio delle loro funzioni.

A tal fine il pilota in comando assicura la verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture in termini di caratteristiche fisiche ed operative con le prestazioni del velivolo, con il tipo di attività da svolgere, con la necessaria competenza ed esperienza personale e nel pieno rispetto dei requisiti della certificazione di operatore aereo.

Le operazioni di volo che richiedono controlli di Polizia (voli extra Shengen) o controlli doganali, possono essere effettuate previo accordo con le Autorità di Polizia e Dogana, secondo le condizioni definite dalle stesse.

### 3.3.2 Orario di servizio aeroportuale

L'aeroporto di Milano - Bresso è aperto al traffico quotidianamente dalle ore 08:00 (LT) all'ora di termine del Crepuscolo civile ad eccezione delle attività di elisoccorso (HEMS) che operano in servizio continuativo, di giorno e di notte, utilizzando la relativa piazzola riservata.

Per eventuali limitazioni d'orario o chiusure dell'attività aeroportuale a causa di esigenze operative, festività o altro, fare riferimento a AIP-ITALIA - AD2 LIMB 1 - Capo 3: ORARIO DI SERVIZIO e ai NOTAM in vigore.

Per l'orario di termine del Crepuscolo civile (TWL TO) si farà riferimento alle tavole delle effemeridi contenute in AIP Italia GEN 2.7-22 Milano-Linate.

### 3.3.3 Notifica dei voli e Giornale di scalo

Tutti i movimenti di atterraggio e decollo, i dati relativi agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri e alle merci, saranno registrati a cura della Direzione Aeroportuale Lombardia ai fini della rendicontazione statistica e della riscossione delle Entrate Proprie dell'Aviazione Civile (diritti aeroportuali).

A tal fine, tutti i piloti che intendono operare sull'aeroporto di Milano - Bresso hanno l'obbligo di notificare all'arrivo e prima della partenza i seguenti dati, che saranno raccolti mediante la compilazione del modello “NOTIFICA DI VOLO” - ALLEGATO 3 al presente Regolamento:

- 1) marche di registrazione e tipo dell'aeromobile,
- 2) proprietario e/o esercente;
- 3) nominativo del pilota;
- 4) tipo di attività (scuola, turismo, lavoro aereo, aerotaxi)
- 5) scalo di provenienza o destinazione;
- 6) orari di atterraggio o decollo;
- 7) numero di passeggeri.

Il concessionario del servizio di presidio di primo soccorso e lotta antincendio è incaricato di raccogliere i modelli “NOTIFICA DI VOLO” compilati e trasmetterli alla Direzione Aeroportuale Lombardia insieme ad un riepilogo mensile delle operazioni di volo, segnalando alla stessa eventuali inadempienze, ai sensi dell'art. 802 del Codice della Navigazione.

La Direzione Aeroportuale predisporrà ed invierà, a tal fine, un formato di file che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la trasmissione dei dati.

I proprietari di aeromobili di base o concessionari di aree demaniali, anche per una pluralità di aeromobili associati, potranno essere autorizzati dalla Direzione Aeroportuale Lombardia, su



motivata richiesta, ad inviare solo il riepilogo mensile dei dati relativi alla movimentazione effettuata sull'aeroporto di Milano – Bresso direttamente alla Direzione Aeroportuale Lombardia, senza obbligo di compilazione della modello “NOTIFICA DI VOLO”.

Il riepilogo mensile dovrà essere trasmesso entro e non oltre il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, sempre utilizzando lo stesso formato di file predisposto dalla Direzione Aeroportuale ed inviato a tutti i concessionari.

I voli HEMS sono registrati dalla base AREU Lombardia e pertanto sono esentati da qualunque obbligo comunicativo immediato. Il concessionario della base HEMS trasmetterà, a fini statistici, il consuntivo dell'attività annuale alla Direzione Aeroportuale Lombardia.

### **3.3.4 Diritti aeroportuali**

L'uso dell'aeroporto di Milano - Bresso da parte di tutti gli aeromobili, ad eccezione dei voli scuola, di Stato, emergenza e soccorso, è assoggettato al pagamento dei diritti di approdo, di partenza, di sosta o ricovero e di imbarco per i passeggeri in partenza e relative addizionali, ai sensi della Legge 5 maggio 1976, n. 324 e del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 e successivi aggiornamenti.

I proprietari e/o esercenti degli aeromobili pagheranno i relativi diritti a seguito dell'emissione di una Nota di Accertamento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085, che potrà considerare anche una pluralità di velivoli associati se già autorizzati all'invio dello stralcio mensile dell'attività volativa ai sensi dell'articolo 3.3.3.

La mancata notifica del volo effettuato e il mancato pagamento dei diritti aeroportuali comporta nei confronti del trasgressore l'applicazione delle previste sanzioni di cui agli art. 802 e 1174 del Codice della Navigazione.

### **3.3.5 Limitazioni dell'operatività aeroportuale**

L'operatività dello scalo può essere limitata/inibita solo a seguito di provvedimenti della Direzione Aeroportuale Lombardia, la quale provvederà a fornire opportuna comunicazione, tramite NOTAM, all'utenza aeronautica.

In caso di chiusura totale o parziale dello scalo, a seguito di disposizioni di ENAC, nessun soggetto potrà avanzare pretese di indennizzo e/o risarcimento alcuno per la mancata messa a disposizione degli impianti, infrastrutture, beni e servizi aeroportuali.

### **3.4 OPERAZIONI DI VOLO**

#### **3.4.1 Tipo di operazioni consentite**

Sull'aeroporto di Milano-Bresso sono consentite unicamente operazioni di volo in accordo con le regole del volo a vista (VFR - Visual Flight Rule).

#### **3.4.2 Circuito di traffico aeroportuale**

Il Circuito di traffico deve svolgersi sempre ad Ovest della pista e il relativo ingresso nel circuito deve avvenire nel braccio sottovento dal quadrante di Nord Ovest, se in uso la pista 36, e dal quadrante Sud Ovest se in uso la pista 18.

Il Circuito di traffico di AREU Lombardia e degli elicotteri di base in attività istruzionale può svolgersi ad EST della pista 18/36 nell'ambito dei limiti della Zona di traffico aeroportuale (ATZ).

La separazione in volo tra gli aeromobili e le operazioni di decollo e atterraggio vengono effettuate sotto la responsabilità del Pilota ai comandi o dall'Istruttore in caso di Allievo a bordo.

Nel corso delle procedure relative alle operazioni di decollo, circuitazione e atterraggio, i piloti dovranno porre in essere ogni idonea misura finalizzata all'attenuazione del rumore all'interno della Zona di Traffico Aeroportuale (ATZ).

#### **3.4.3 Atterraggio elicotteri e utilizzo piazzola HEMS**

Gli atterraggi ed i decolli degli elicotteri civili dovranno essere effettuati sulla pista (RWY 18/36).

L'Area di avvicinamento finale e decollo (Final Approach and Take-Off - FATO) e i relativi gli spazi destinati alla sosta e ricovero, situati ad est della pista 18/36, sono destinati ad uso esclusivo per operazioni di elisoccorso (HEMS), con operatività continuativa di giorno e di notte.

E' vietato l'utilizzo contemporaneo della RWY 18/36 e della FATO/HEMS.

#### **3.4.4 Operazioni LVP e VFR notturno**

Non sono consentite ad eccezione delle operazioni di elisoccorso (HEMS), per le quali vale quanto stabilito nei regolamenti operativi.

Gli equipaggi che opereranno da/per la piazzola HEMS durante l'orario notturno, dovranno attivare tutte le assistenze a terra necessarie per una sicura condotta delle fasi di avvicinamento, atterraggio e decollo.

### **3.4.5 Attività di paracadutismo**

Non sono consentite.

### **3.4.6 Attività VDS**

Le operazioni di volo sono consentite esclusivamente con apparecchi VDS classificati “avanzati” ai sensi dell’art. 8 del DPR 133 del 09.07.2010, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

Per la condotta del volo, il pilota di “VDS avanzato” si atterrà alle prescrizioni del DPR 133 del 09.07.2010, con particolare riguardo all’art.9 e alle procedure in essere sull’aeroporto di Milano - Bresso, pubblicate in AIP-ITALIA.

Sull’aeroporto di Bresso è inibita l’attività aeroscolastica dei VDS, ad eccezione dell’attività esercitativa pratica svolta in presenza di istruttore, come previsto dai corsi per il conseguimento della qualifica di “pilota VDS avanzato”.

### **3.4.7 Operazioni a terra**

Il Pilota ai comandi o l’Istruttore in caso di Allievo a bordo è responsabile della separazione a terra con gli altri aeromobili e con gli eventuali ostacoli, nonché del parcheggio nelle aree adibite alla sosta.

### **3.4.8 Ulteriori informazioni**

Ulteriori informazioni sulle procedure di circuito aeroportuale, di decollo, di atterraggio e la guida ai movimenti a terra con i relativi sistemi di controllo e segnalazione in uso sull’aeroporto di Milano - Bresso sono pubblicate nei relativi capitoli di AIP-ITALIA:

- AD2 LIMB 1;
- AD2 LIMB 2 - Aerodrome Chart
- AD2 LIMB 3 - Obstacle Aerodrome Chart - Type A.

Le procedure di volo da e verso l’aeroporto di Milano-Bresso dovranno essere condotte in accordo con quanto pubblicato in AIP-ITALIA:

- ENR 6.3-3 Milano VFR area;
- AD2 LIMB 5-1 (VAC Milano/LINATE).

## 4 - SECURITY E SAFETY

### 4.1 SECURITY

#### 4.1.1 Ambito di applicazione delle misure di sicurezza

Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza aeroportuali, l'intero sedime demaniale dell'Aeroporto “Franco Boldoni Bisleri” di Milano-Bresso è da considerarsi come un'area *regolamentata*, soggetta quindi ad una disciplina dedicata per l'accesso e lo stazionamento delle persone e dei veicoli, che sarà consentito solo in accordo con le disposizioni del presente Regolamento.

Particolari misure di sicurezza sono definite per l'accesso all'area lato voli (air-side), riservata solo a persone e mezzi con legittimo motivo di ingresso e permanenza.

In ALLEGATO 4 “Planimetria aeroportuale” sono rappresentate graficamente le aree aeroportuali e i varchi di accesso.

#### 4.1.2 Accesso delle persone all'area lato volo (air-side)

L'accesso all'area lato volo è vietato a chiunque non sia:

- Ispettore/Funzionario Enac;
- Forze dell'Ordine e personale dell'Agenzia delle Dogane nello svolgimento di compiti d'istituto, previa notifica alla Direzione Aeroportuale Lombardia;
- Titolari di licenza di pilota o attestato, sempre accompagnato da documento d'identità con fotografia;
- Passeggeri accompagnati dal Pilota responsabile del volo in partenza o in arrivo;
- Associati agli Aero Club e altre Associazioni Piloti presenti sullo scalo, personale e operatori dei soggetti aeroportuali, di cui al punto 2.2;
- Fornitori di beni e servizi che si recano in aeroporto su richiesta dei concessionari. In tal caso ogni concessionario è responsabile di accompagnare la persona che accede nelle aree aeroportuali di propria pertinenza. Il Concessionario è responsabile di eventuali disservizi o danni causati dal predetto personale qualora risulti che lo stesso non sia stato adeguatamente informato, non abbia indossato i prescritti indumenti ad alta visibilità e non sia stato costantemente assistito o avuto le dovute indicazioni durante le proprie attività lavorative.

#### **4.1.3 Registri di accessi delle persone all'area lato volo (air-side)**

Ciascun operatore, organizzazione, concessionario presente in aeroporto è tenuto a redigere e mantenere aggiornati due elenchi relativi alle persone che accedono all'area lato volo dello scalo.

Nello specifico:

- il primo elenco deve indicare i nominativi, i recapiti e gli estremi del documento di riconoscimento dei soci piloti, allievi e operatori abituali;
- il secondo elenco (cd. “giornale degli accessi”) deve indicare i nominativi e gli estremi di riconoscimento di eventuali visitatori, il giorno, la data e l'ora di accesso e di uscita, nonché il nominativo del socio accompagnatore che provvede alla scorta.

Entrambi gli elenchi devono essere conservati per almeno cinque anni e messi a disposizione, su richiesta del personale ENAC e delle Forze di Polizia.

#### **4.1.4 Procedure di accesso di mezzi all'area lato volo (air-side)**

L'accesso all'area lato volo (airside) è vietato a tutti i mezzi tranne:

- Mezzi Enac;
- Mezzi FF.OO, VV.F, Mezzi di soccorso, nello svolgimento dei compiti d'istituto;
- Mezzi in attività di manutenzione accreditati da Enac secondo specifiche procedure nel rispetto della Safety Aeroportuali;
- Mezzi dei soggetti aeroportuali di cui al punto 2.2;
- Eventuali mezzi autorizzati su base singola direttamente da ENAC o in accordo ad una procedura approvata da ENAC.

#### **4.1.5 Accesso delle persone e degli automezzi all'area lato città (land-side)**

Le aree aperte al pubblico sono di libero accesso, durante l'orario di apertura dello scalo di cui al punto 3.3.2, ai visitatori ovvero a coloro che desiderano chiedere informazioni sulle attività di volo che si svolgono in aeroporto o devono espletare funzioni connesse con le attività d'ufficio e civili dei concessionari delle aree aeroportuali.

Al di fuori degli orari di apertura dello scalo e nelle giornate di chiusura dell'Aeroporto, l'accesso al sedime demaniale è riservato esclusivamente ai concessionari e operatori aeroportuali per esigenze strettamente legate all'attività aeronautica.

Il presente articolo non è comunque applicato nei confronti dei dipendenti ENAC, degli altri Enti di Stato e delle Forze dell'Ordine.



La circolazione degli automezzi nelle aree aeroportuali di cui al presente articolo dovrà conformarsi alle norme e disposizioni generali del Codice della Strada vigente, e in particolare gli automezzi dovranno essere parcheggiati in maniera da tale da non arrecare intralcio alla circolazione o da ostacolare l'accesso ai varchi dell'area riservata alle operazioni di volo.

#### **4.1.6 Cancelli di ingresso al sedime aeroportuale**

L'ingresso principale al sedime aeroportuale è posto alla corrispondenza della rotatoria tra le vie Gramsci, G. Matteotti e XXV Aprile del Comune di Bresso, mentre l'entrata posta in Via Clerici serve da ingresso esclusivo per i mezzi diretti alla base HEMS di AREU.

Il cancello carraio principale resterà aperto nelle giornate di apertura dell'aeroporto in accordo con l'orario di servizio di cui al punto 3.3.2

Gli operatori aeroportuali che avvanzeranno richiesta motivata alla D.A., per esigenze legate esclusivamente all'attività aeroportuale, potranno accedere al sedime aeroportuale (in orari diversi da quelli indicati) tramite l'utilizzo di chiavi o dispositivi elettronici di accesso che saranno rilasciati dall'ENAC agli aventi diritto, i quali si assumeranno le relative responsabilità di carattere civile, penale ed amministrativo che ne derivano.

#### **4.1.7 Misure di sicurezza generali**

Tutti i soggetti che svolgono attività di aviazione generale o che hanno la gestione di aree di parcheggio, devono assicurare che gli aeromobili, quando non utilizzati, siano chiusi a chiave e che le stesse siano custodite in un luogo sicuro, accessibile soltanto alle persone autorizzate dal proprietario o esercente dell'aeromobile.

Per gli aeromobili in manutenzione o altri che non possono essere chiusi a chiave (es. velivoli storici senza cappotte o porte) l'esercente deve applicare misure equivalenti (es. rimuovendo la chiave che comanda l'alimentazione elettrica al pannello di comando, parcheggiando l'aeromobile in luogo sicuro o chiuso, ecc.).

### **4.2 SAFETY**

#### **4.2.1 Operazioni in Area di manovra**

L'accesso di persone e veicoli nell'Area di manovra è consentito, ai soggetti autorizzati da ENAC, per le attività connesse al monitoraggio e alla manutenzione delle infrastrutture, previo accurato accertamento di assenza di traffico di aeromobili sia al suolo che in avvicinamento, mediante il monitoraggio attivo e continuo del canale radio VHF 122.005 o coordinandosi con il personale in servizio di primo soccorso e lotta antincendio sul sedime aeroportuale.

#### **4.2.2 Operazioni in Area di Movimento**

In area di movimento è fatto divieto di avvicinarsi ad aeromobili con eliche o rotori in moto.

E' fatto comunque divieto a tutti i veicoli di parcheggiare o circolare sul piazzali dedicati al parcheggio degli aeromobili, all'interno degli hangars e in area di manovra, tranne a quelli esclusivamente autorizzati a tal fine dall'ENAC.

In ogni caso deve essere posta particolare attenzione a non parcheggiare veicoli laddove possano costituire ostacolo ad eventuali operazioni di soccorso e antincendio o ad aree di scorrimento di emergenza, creare ostacolo ad aeromobili, altri veicoli, pedoni, accessi a strutture ed edifici, e comunque in qualunque luogo segnalato da divieto di sosta.

L'accesso e la circolazione in area di movimento è consentito solo ai veicoli in regola con le previsione del Codice della Strada in materia di possesso dei documenti di circolazione/immatricolazione e mantenimento degli stessi in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento.

Con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalle vigenti norme.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo. Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

I conducenti dei veicoli autorizzati a circolare in area di movimento dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente del certificato di abilitazione professionale, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria “ B ” in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione alla condotta degli stessi.

#### **4.2.3 Utilizzo degli hangar**

La destinazione di uso degli hangar, con la sola eccezione dell'hangar n. 39 di P.G. adibito ad officina, è quella del ricovero degli aeromobili.

All'interno degli hangar è fatto divieto di:



- ricoverare gli aeromobili al di fuori degli spazi affidati in concessione o in maniera da arrecare intralcio alle operazioni di altri concessionari;
- effettuare qualunque tipo di manutenzione, salvo esplicito consenso scritto da parte di ENAC per ciascuna operazione;
- fumare ed utilizzare fiamme libere;
- stoccare carburante e lubrificanti al di fuori dei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- rifornire gli aeromobili.

L'ingresso e l'uscita dagli hangar deve avvenire a spinta o a traino, anche manuale, e con motori dell'aeromobile spenti.

#### **4.2.4 Rifornimento carburante**

Tutte le operazioni di rifornimento e/o di aspirazione carburante agli aeromobili devono essere eseguite nell'osservanza delle norme tecniche di riferimento e senza passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco.

#### **4.2.5 Prove motori**

Durante le prove motori devono essere adottate le necessarie misure di sicurezza per la prevenzione di eventuali incidenti (zona circostante libera da persone mezzi ed aeromobili, idonei tacchi alle ruote, freno di parcheggio inserito).

Le prove motori possono essere condotte dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 al termine delle operazioni aeroportuali (LT).

#### **4.2.6 NOTAM**

Ogni variazione di qualsiasi natura o modifica di quanto pubblicato su AIP ITALIA in merito a:

- installazione, condizione e variazione di qualsiasi servizio, assistenza aeronautica, procedura o pericolo;
- eventuale contaminazione delle infrastrutture aeroportuali dovute a presenza di neve, ghiaccio, neve fondente, fango o acqua stagnante;
- eventuali limitazioni operative dovute a presenza di anomalie riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
- operazioni di manutenzione delle infrastrutture di volo;

che possono interessare l'operatività dello scalo devono essere comunicate alla competente struttura di ENAC, che a sua volta segnalerà alla Direzione Aeroportuale Lombardia sulla necessità di emissione di un NOTAM.

Ogni soggetto a cui è attribuita la responsabilità di fornire un servizio aeroportuale è tenuto ad inviare all'ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia - la richiesta di emissione di NOTAM relativo a modifiche concernenti il servizio erogato. Tali richieste devono pervenire nel rispetto della tempistica prevista dal Manuale AIS edito da ENAV, ossia con almeno 10 gg. di anticipo rispetto alla data di applicabilità o decorrenza.

#### **4.2.7 Sicurezza del Lavoro**

Tutti i soggetti che operano sullo scalo devono assicurare l'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008) anche nell'eventualità di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi.

Tutti gli operatori devono assicurare l'osservanza del D.M. 10/3/98 in materia di prevenzione incendi e gestione emergenze, con particolare riguardo a:

- Azioni da mettere in atto in caso di emergenza;
- Procedure di evacuazione;
- Richiesta intervento dei VV.F, Polizia, Servizi Sanitari;
- Misure per l'assistenza di persone diversamente abili.

#### **4.2.8 Tutela ambientale**

Ogni soggetto che opera sullo scalo di Milano-Bresso è unico responsabile, in sede civile e penale, dell'attuazione delle norme vigenti in materia di tutela ambientale ed antinquinamento, impegnandosi ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività.

L'Operatore sarà altresì responsabile per eventuali episodi di inquinamento derivanti dalla propria attività, dalle attività di terzi da esso coordinati, o dalla gestione degli spazi assegnati e delle relative pertinenze, rispetto ai quali si impegna ad eseguire tutti i necessari interventi di bonifica e ripristino. Questi saranno sempre preventivamente concordati con ENAC ed eventuali Enti di controllo competenti.

L'Operatore s'impegna a tenere indenne ENAC da pretese o richieste da chiunque formulate, e a risarcire ENAC e/o eventuali terzi per tutti i danni subiti. Gli spazi e le relative pertinenze dovranno essere restituiti a ENAC privi da ogni forma di inquinamento, fornendo eventuale idonea documentazione.

#### **4.2.9 Pulizia delle aree comuni**

In tutto il sedime aeroportuale è vietato gettare carta, oggetti vari e rifiuti.

Ogni concessionario è tenuto a mantenere pulite e in condizioni di decoro le aree immediatamente antistanti le aree in concessione.

#### **4.2.10 Divieti**

Sui piazzali e sulle aree di movimento è rigorosamente vietato fumare.

All'interno del sedime aeroportuale e in particolare nelle aree air-side è vietato somministrare alimenti ad animali randagi.

## **5 - ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE AERONAUTICHE**

Fermo restando che i beni e le aree demaniali affidati ai singoli concessionari devono essere utilizzati rispettandone la destinazione d'uso (invariabile), definita nel provvedimento di concessione, attività diverse da quelle aeronautiche potranno essere svolte, nelle aree concesse e più in generale all'interno del sedime demaniale, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia.

Le richieste di autorizzazione e accesso per :

- manifestazioni varie, anche di tipo promozionale per le attività dei concessionari;
- svolgimento di servizi fotografici e/o televisivi e/o cinematografici;
- allestimento di stand pubblicitari od espositivi;
- visite guidate;

dovranno essere presentate alla Direzione Aeroportuale con almeno 30 giorni di anticipo.

In relazione alle attività da autorizzare, la Direzione Aeroportuale si riserva di chiedere al soggetto organizzatore, l'accensione di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che, a persone o cose, possano derivare dalle attività che si intendono realizzare.

L'installazione di cartelloni o insegne pubblicitarie all'interno del sedime aeroportuale, al di fuori delle aree date in concessione, è soggetta al rilascio da parte della Direzione Aeroportuale di un



provvedimento di concessione temporanea degli spazi interessati ai sensi della Circolare ENAC EAL-24 “Concessioni e sub-concessioni di beni aeroportuali”.

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---